



Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale

SOMMARIO

L'Adunanza dei presidenti e l'Ufficio centrale

Composizione e poteri

1. Composizione dell'Adunanza dei presidenti	5
2. Composizione dell'Ufficio centrale	5
3. Poteri	5
4. Accesso alla sala della riunione	5

Rappresentanti delle liste dei candidati

5. Designazione	6
6. Facoltà	7
7. Sanzioni	7

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti

Proclamazione alla carica di sindaco

8. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco	8
9. Proclamazione del sindaco	8

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

10. Determinazione della cifra elettorale	8
11. Determinazione della cifra individuale	9

Attribuzione dei seggi

12. Attribuzione del 60 per cento dei seggi	9
13. Attribuzione del 40 per cento dei seggi	9

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Operazioni dell'Ufficio centrale (Primo turno di votazione)

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

14. Determinazione della cifra elettorale	12
15. Determinazione della cifra individuale	12

Proclamazione alla carica di sindaco

16. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco	13
17. Proclamazione del sindaco	13
18. Estratto del verbale	13

Attribuzione dei seggi

19. Riparto proporzionale dei seggi	14
20. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"	14
21. Casi in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 17., 18. e 19. del verbale)	14
22. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 20., 21., 22., 23. e 24. del verbale)	15

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Operazioni dell'Ufficio centrale (Secondo turno di votazione)

Proclamazione alla carica di sindaco

23. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco	17
24. Proclamazione del sindaco	17

Attribuzione dei seggi

25. Riparto proporzionale dei seggi	18
26. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"	18
27. Casi in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 9., 10. e 11. del verbale)	18
28. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 12., 13., 14., 15. e 16. del verbale)	18
29. Seggio spettante ai candidati sindaci risultati non eletti	19
30. Proclamazione alla carica di consigliere comunale	20

Verbale dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale	21
--	----

L'Adunanza dei presidenti e l'Ufficio centrale

Composizione e poteri

L'attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti sono effettuate, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni, e, nei comuni con popolazione superiore, dall'Ufficio centrale.

1. Composizione dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza è composta dai presidenti degli Uffici elettorali delle sezioni del comune ed è presieduta dal presidente della prima sezione (articolo 67, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, di seguito, t. u. 570/1960). Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della prima sezione (articolo 67, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Nel caso in cui qualche presidente sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni, viene sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio (articolo 67, primo comma, del t. u. 570/1960).

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti (articolo 67, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

2. Composizione dell'Ufficio centrale

L'Ufficio centrale è composto dal presidente del tribunale competente per territorio o da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale nominati, tra gli iscritti nell'apposito albo, dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 71, primo comma, del t. u. 570/1960). Le funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere del tribunale, appositamente designato (articolo 71, secondo comma, del t. u. 570/1960).

3. Poteri

I presidenti dell'Adunanza e dell'Ufficio centrale hanno i poteri attribuiti dall'articolo 46 del t. u. 570/1960 ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Tra l'altro, dispongono degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato. La Forza pubblica, senza richiesta dei presidenti, non può entrare nella sala della riunione, tranne nel caso di disordini all'interno della sala o nelle vicinanze.

4. Accesso alla sala della riunione

Nella sala in cui gli Uffici si riuniscono possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, prendendo posto nella parte non riservata all'Ufficio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso della tessera elettorale o altro documento attestante la qualità di elettore. Possono in ogni caso entrare:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale

5. Designazione Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i delegati delle liste dei candidati hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale (articolo 32, nono comma, n. 4, del t.u. 570/1960).

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale è presentata alla segreteria dello stesso. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 ¹, si ritiene che i delegati possano provvedervi entro le ore 12.00 del giorno della votazione.

La segreteria dell'Ufficio centrale verifica la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (articolo 32, nono comma, n. 4, del t. u. 570/1960). A tal fine, al presidente dell'Ufficio viene consegnato l'elenco dei delegati di lista;
- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 14, comma 1, della legge 53/1990);

¹ L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (*"Norme per la elezione dei Consigli provinciali"*) così dispone: "La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".

- c) l'autenticazione (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del d. P. R. citato;
- d) i soggetti designati quali rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni le persone designate.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

6. Facoltà I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni sedendo al tavolo dell'Ufficio e possono fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);
- b) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono (articolo 74, primo comma, del t. u. 361/1957);

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

7. Sanzioni I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 96, quinto comma, del t. u. 570/1960).

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza somma i voti validi risultanti dagli scrutini delle varie sezioni, attribuisce i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Le operazioni, anche nel caso di contemporaneità delle elezioni comunali con altre elezioni, devono iniziare nella giornata di martedì o, al più tardi, alle ore 08.00 del mercoledì.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Adunanza, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici elettorali di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Proclamazione alla carica di sindaco

8. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco

Preso atto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, l'Adunanza determina il totale dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali (**paragrafo 4.** del verbale), come risultano dai verbali delle sezioni.

9. Proclamazione del sindaco

Il presidente dell'Adunanza, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (articolo 3-bis, comma 5, primo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

Nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti il presidente proclama eletto sindaco il candidato più anziano di età; nel caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio (articolo 3-bis, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

10. Determinazione della cifra elettorale

Successivamente, l'Adunanza determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 10/1 – C*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dalle liste in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Il presidente, sulla base di quanto risulta dal prospetto e tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, attesta nel **paragrafo 7.** del verbale le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste collegate. La cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

11. Determinazione della cifra individuale

Quindi, l'Adunanza determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista, costituita dalla cifra elettorale della lista aumentata dei voti di preferenza.

A tal fine vengono utilizzate tante copie del *Prospetto 10/2 – C* quante sono le liste. Nel prospetto sono riportati i voti validi di preferenza, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai candidati della lista in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Per determinare le cifre individuali, la cifra elettorale della lista di appartenenza viene sommata con il totale dei voti di preferenza di ciascun candidato. I risultati di tali operazioni sono riportati nelle tabelle del **paragrafo 8.** del verbale, nelle quali i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale.

A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista. La cifra individuale del candidato che non ha riportato voti di preferenza corrisponde alla sola cifra elettorale della lista.

Attribuzione dei seggi

12. Attribuzione del 60 per cento dei seggi

Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale (articolo 3-bis, comma 7, della legge regionale 14/1995).

Se il candidato proclamato sindaco è collegato con più di una lista, il sessanta per cento dei seggi viene ripartito nell'ambito del gruppo di liste secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 11.** del verbale), con le modalità di seguito descritte, utilizzando il *Prospetto 10/4 – C* (articolo 3-bis, comma 9, della legge regionale 14/1995).

13. Attribuzione del 40 per cento dei seggi

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali. L'attribuzione viene effettuata, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, della legge regionale 14/1995, secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Adunanza compie le seguenti operazioni (**paragrafo 13.** del verbale):

- a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi che restano da attribuire, ottenendo i quozienti di cui al *Prospetto 10/3 – C*;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista o del

gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;

- c) attribuisce ad ogni lista e gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

I seggi spettanti a un gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo in proporzione alle rispettive cifre elettorali (**paragrafo 14.** del verbale), secondo il metodo d'Hondt già descritto e utilizzando il *Prospetto 10/4 – C.*

Le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste sono effettuate dopo aver detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco risultato non eletto (articolo 3-bis, comma 10, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Il presidente dell'Adunanza, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

- a) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- b) la disposizione in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista che ha ottenuto almeno un seggio (articolo 3-bis, comma 10, primo periodo, della legge regionale 14/1995);
- c) la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 3-bis, comma 11, della legge regionale 14/1995).

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale.

Operazioni in presenza di un unico candidato alla carica di sindaco

In caso di ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una o più liste (articolo 3-ter della legge regionale 14/1995), il presidente dell'Adunanza accerta in primo luogo:

- a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;

b) se ha votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Ai fini della verifica della prima condizione, il presidente attesta il numero dei votanti, calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e rileva se il numero di voti validi ottenuti dal candidato alla carica di sindaco sia uguale o superiore a tale cifra. Se tale condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Accertata la sussistenza della prima condizione, il presidente, per verificare se è stata raggiunta anche la percentuale di cui alla lettera b), attesta il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (considerando anche gli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco), calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e rileva se il numero dei votanti è uguale o superiore a tale cifra. Se la seconda condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Per verificare la sussistenza della seconda condizione, non sono conteggiati gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero (articolo 1, comma 2, della legge regionale 21/2003). Il numero di tali elettori è appositamente comunicato da parte del comune.

Nel caso in cui entrambe le condizioni sussistano, il presidente procede all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei modi descritti nei paragrafi precedenti.

Verbale dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale

Tutte le operazioni degli Uffici sono riportate nel verbale, il quale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate.

Il verbale è compilato in due esemplari. Entrambi gli esemplari sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente e da tutti i componenti. Il verbale dell'Ufficio centrale è firmato e sottoscritto anche dai rappresentanti di lista.

A ciascuno dei due esemplari del verbale sono allegati i relativi prospetti.

Un esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata con il bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due componenti e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme con le buste contenenti i verbali e le buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

L'altro esemplare, con i prospetti, è depositato nella segreteria del comune.